



RISCOSSIONE IMPOSTE SUL REDDITO

Art. 92-bis

Mancata o irregolare documentazione probatoria

E' soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonche' degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l'imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92.

Versione in vigore dal 31 luglio 1994 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 aprile 1998 · versione 47

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riscossione imposte sul reddito
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Titolo	III — Sanzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/riscossione-imposte-sul-reddito/art-92-bis-mancata-o-irregolare-documentazione-probatoria/versione/47>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it